

# **STATUTO**

## **“CELLATICA PER LE MISSIONI”- ONLUS**

### **Art. 1**

E' costituita un'Associazione denominata “CELLATICA PER LE MISSIONI”- ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Essa ha l'obbligo di fare uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo “ONLUS”.

### **Art. 2**

L'Associazione non ha fini di lucro e intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore della beneficenza. In particolare l' Associazione intende sostenere progetti di cooperazione internazionale e potrà pertanto svolgere, a mero titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- raccolta di fondi
- prestazione di servizi finalizzati alla raccolta di fondi
- svolgimento di attività dirette a sostegno dei progetti
- attività di comunicazione e sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a loro strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, poiché integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D: LGS. N.460/97 e successive modificazioni e integrazioni.

### **Art. 3**

L'Associazione ha sede in Cellatica prov. di Brescia in via Mons. Trombetta N. 16.

### **Art. 4**

Il patrimonio è formato:

- a) dal patrimonio iniziale di € 500,00;
- b) dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;
- c) dai contributi di enti pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
- d) da eventuali erogazioni donazioni e lasciti;
- e) da eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione.

### **Art. 5**

Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, Associazioni ed Enti che ne condividono gli scopi. Sono associati tutti le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, sono ammesse dal Consiglio Direttivo. All'atto d'ammissione gli associati verseranno la quota d'associazione che sarà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

## Art. 6

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quella dell'Associazione, in altre parole qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari e del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

## Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei revisori dei Conti

## Art.8

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, dal Vicepresidente, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio stesso, almeno due volte all'anno per approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 aprile di ogni anno ) e del bilancio preventivo per il successivo esercizio (durante gli ultimi due mesi dell'esercizio in corso). Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione, l'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima sia di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare e affisso e/o altro almeno dieci giorni prima dell'adunanza stessa. L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può riunirsi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. L'Assemblea provvede

- a) alla nomina del Consiglio Direttivo;
- b) alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera le modifiche al presente Statuto;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti indicati al primo comma.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale di associazione se prevista.

Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci (maggioresciti) hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e per l'approvazione del bilancio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

### Art. 9

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette. Dura in carica due anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo presenti le dimissioni, il Consiglio può cooptare il sostituto che rimarrà in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea.

Per lo svolgere delle cariche sociali non è previsto compenso, tranne l'eventuale rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto dell'Associazione.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Ad ogni riunione il consiglio elegge un segretario per redigere il verbale della stessa. Delle riunioni del consiglio sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla presentazione degli stessi all'Assemblea; definisce eventuali regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

### Art.10

Il Presidente, ed in sua assenza e impedimento, il Vicepresidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.

## Art. 11

L'Assemblea provvede, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, alla nomina di tre revisori dei conti con il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi a tale scopo almeno due volte l'anno. I componenti del Collegio durano in carica due anni. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di consigliere.

I Revisori dei Conti curano la tenuta dei Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, con facoltà di parola ma senza diritto al voto, a quelle del consiglio di Amministrazione. Essi verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi Libri, danno pareri sui bilanci.

## Art. 12

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed uno consuntivo.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Durante gli ultimi tre mesi di ciascun anno, il Consiglio Direttivo, è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuata a favore di altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) che per legge, Statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## Art. 13

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale operante in identico o analogo settore, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, nel rispetto delle vigenti norme di legge, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei componenti dell'Assemblea sia in prima sia in seconda convocazione

## Art. 14

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e in quelle contenute nella normativa specifica del settore.